REPUBBLICA ITALIANA 225/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Enrico Torri	Presidente
Natale Longo	Consigliere
Aurelio Laino	Consigliere rel.
Roberto Rizzi	Consigliere
Beatrice Meniconi	Consigliere

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, in materia di responsabilità, iscritto al n. **61325** del ruolo generale, sull'appello proposto da **BARTOLI Francesco**, nato a Terni il 27.10.1966 (c.f. BRTFNC66R27L117F), rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Liparota (c.f. LPRFBA70A21H501U - pec: *fabio.liparota@avvocato.pe.it*), unitamente al quale è elettivamente domiciliato presso il suindicato indirizzo digitale;

contro

- la **Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Umbria**;

- la **Procura generale della Corte di conti**;

e nei confronti

della **S.r.l. GPI Technology** (p.iva: 01562520559), in liquidazione giudiziale, in persona del curatore avv. Flavia Romoli, non costituita;

avverso e per la riforma

della sentenza n. 73/2023, resa dalla Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Umbria, in data 7.11.2023.

Esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

uditi, nella pubblica udienza del 9 ottobre 2026, il relatore, Cons. Aurelio Laino, l'avv. Marianna Vazzana, su delega, per l'appellante e il P.M., nella persona del V.P.G. Alfio Vecchio.

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe la Sezione giurisdizionale regionale per l'Umbria condannava Francesco Bartoli e GPI Technology S.r.l. al risarcimento del danno erariale quantificato in complessivi euro 205.398,81, di cui euro 88.485,81 in favore dell'Unione europea ed euro 116.913,01 in favore del Ministero dell'economia e delle finanze, oltre accessori.

La vicenda trae origine dalla concessione alla GPI Technology S.r.l., della quale Bartoli era amministratore unico, legale rappresentante e socio, di un finanziamento nell'ambito del programma operativo regionale POR FESR della Regione Umbria.

Il progetto originariamente finanziato contemplava l'acquisizione di una pressa per idroformatura. Nel corso del rapporto il programma di investimento veniva modificato, prevedendo, in luogo della pressa, una linea tubificatrice destinata, secondo la prospettazione della società beneficiaria, alla lavorazione del titanio.

A seguito dei controlli effettuati da Sviluppumbria S.p.a. – ente gestore del finanziamento - emergevano plurime irregolarità: in

particolare, il controllo eseguito nel settembre del 2018 aveva esito negativo; successivamente, il mancato pagamento di tre rate consecutive del finanziamento determinava la risoluzione del contratto e la revoca dell'agevolazione.

La Procura regionale agiva, quindi, per il risarcimento della quota del finanziamento pubblico non restituita, individuando il danno erariale nel veduto importo di euro 205.398,81.

La Sezione territoriale riteneva provati gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa, ravvisando una condotta dolosa dell'amministratore connessa all'indebita percezione delle risorse pubbliche e alle modalità attraverso le quali erano state rappresentate all'amministrazione finanziatrice le caratteristiche del bene acquistato e rendicontato.

Con atto ritualmente notificato e depositato Francesco Bartoli proponeva appello - in proprio e nella originaria qualità di legale rappresentante della società percettrice il contributo - chiedendo, in totale riforma della sentenza impugnata: a) la declaratoria di nullità dell'atto di citazione della Procura regionale; b) l'estensione della *vocatio in ius* all'asserito concorrente nell'illecito, ing. Marco Moriondo; c) nel merito, il rigetto della domanda proposta dalla Procura regionale; d) in subordine, l'esclusione dell'imputazione soggettiva a titolo di dolo; e) in ulteriore subordine, l'esercizio del potere riduttivo.

L'impugnazione veniva articolata, in particolare, sulla dedotta omessa pronuncia circa la nullità della citazione; sull'erronea ricostruzione dei fatti e della condotta dell'appellante;

sull'insussistenza dell'elemento soggettivo del dolo; sull'omesso esame di risultanze istruttorie ritenute decisive.

Concludeva per iscritto la Procura generale chiedendo il rigetto dell'appello.

Nelle more del giudizio, veniva prodotta dall'appellante, altresì, la documentazione relativa al procedimento penale instaurato per i medesimi fatti dinanzi al Tribunale di Terni. Sopravveniva, inoltre, la liquidazione giudiziale della GPI Technology S.r.l., sicchè, con ordinanza n. 2/2026 questa Sezione dichiarava interrotto l'intero giudizio, ritenendo inscindibilmente connesse la posizione della società e quella del suo amministratore dell'epoca.

Il processo veniva successivamente riassunto dal Bartoli anche nei confronti della GPI Technology S.r.l. in liquidazione giudiziale, in persona del curatore che, però non si costituiva, nonostante la sua rituale evocazione a mezzo di comparsa di riassunzione e pedissequo decreto di fissazione d'udienza, notificati a mezzo pec in data 26.3.2026.

Con memoria depositata nell'imminenza dell'ulteriore trattazione della causa, l'appellante insisteva nelle originarie censure e produceva ulteriore documentazione, valorizzando, tra l'altro, la richiesta di variazione del programma di investimento e la successiva comunicazione con la quale il Comitato tecnico di valutazione di Sviluppumbria aveva approvato la modifica progettuale. Con la medesima memoria l'appellante invocava la disciplina sopravvenuta introdotta dalla legge n. 1/2026 e sollevava eccezione di prescrizione, sostenendo che la novella avrebbe imposto di individuare il *dies a quo*

nel momento del verificarsi del fatto dannoso e che non sarebbe ravvisabile alcun doloso occultamento.

Veniva, altresì, prodotta, su richiesta della Corte, la sentenza *medio tempore* pronunciata dal Tribunale di Terni nel procedimento penale relativo alla medesima vicenda, precisandosi che era pendente appello avverso la medesima.

All'udienza del 9 ottobre scorso, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni: in particolare, l'appellante ha giustificato la tardiva produzione dei documenti allegati alla memoria finale in ragione del ritardo con cui ne sarebbe venuto in possesso; a richiesta del Collegio, ha confermato, inoltre, che la confisca penale non è stata eseguita, neanche parzialmente. Il P.M. si è opposto all'acquisizione tardiva della documentazione, in violazione dell'art. 194 c.g.c.

Motivi della decisione

Pregiudizialmente, in rito, il Collegio rileva che l'intervenuta apertura della liquidazione giudiziale della società appellante, che ha determinato l'interruzione del processo, non osta alla prosecuzione del giudizio, essendo questo stato tempestivamente riassunto dall'altro appellante, già legale rappresentante della società, anche in proprio destinatario della pronuncia di condanna impugnata. L'atto di riassunzione risulta ritualmente notificato anche al curatore della liquidazione giudiziale, il quale non si è costituito: tale circostanza non determina l'estinzione dell'impugnazione originariamente proposta dalla società, atteso che la riassunzione effettuata da una delle parti,

con regolare evocazione degli altri soggetti del rapporto processuale, è idonea a consentire la prosecuzione del giudizio, senza necessità di un'autonoma iniziativa del curatore.

Quest'ultimo, subentrato *ex lege* nella legittimazione processuale relativa ai rapporti patrimoniali compresi nella procedura concorsuale, conserva la posizione processuale già rivestita dalla società appellante, senza che la mancata costituzione comporti rinuncia all'impugnazione o acquiescenza alla sentenza appellata. Il giudizio può, pertanto, proseguire nei confronti di tutte le parti, dovendosi escludere la sussistenza di cause di estinzione conseguenti alla mancata costituzione della curatela (*amplius et ex plurimis*, Cass., ord. n. 25475/2026, in tema di revocatoria fallimentare).

Sempre in rito, deve, altresì, essere dichiarata l'inammissibilità della produzione documentale effettuata soltanto nel presente grado, con riferimento ai documenti già esistenti e producibili in prime cure, quali, in particolare, quelli allegati alla memoria depositata dall'appellante in vista dell'udienza del 9 ottobre scorso: trova, invero, applicazione l'art. 194 c.g.c., che preclude nel giudizio di appello la produzione di nuovi documenti, salva la dimostrazione che la parte non abbia potuto produrli in primo grado per causa ad essa non imputabile.

Nel caso in esame, si tratta di documentazione formatasi anteriormente alla definizione del giudizio di primo grado e relativa a circostanze già costituenti parte integrante della vicenda controversa. Nè la difesa ha dimostrato una causa non imputabile che ne abbia

impedito la tempestiva produzione. Diversa, naturalmente, è la acquisibilità della sentenza del Tribunale penale di Terni, in quanto formatasi successivamente.

In ogni caso, la documentazione tardivamente prodotta sarebbe irrilevante per le ragioni che si diranno.

Ancora, in rito, va parimenti dichiarata inammissibile, in quanto tardiva, l'eccezione di prescrizione dell'azione risarcitoria per cui è causa, sollevata per la prima volta dall'appellante solo con la cennata memoria, trattandosi di eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, ai fini di cui all'art. 193 c.g.c.

Invero, non essendo stata la prescrizione tempestivamente eccepita nel giudizio di primo grado e ritualmente devoluta mediante uno specifico motivo di impugnazione, essa non può essere introdotta per la prima volta mediante una memoria depositata nel corso del giudizio d'appello. Né consente di superare tale preclusione lo *ius superveniens* costituito dalla legge n. 1/2026; la novella, infatti, non ha trasformato la prescrizione in questione rilevabile d'ufficio né, per quanto rileva nel presente giudizio, ha introdotto un fatto estintivo precedentemente non deducibile.

Va osservato che la disciplina introdotta dalla legge n. 1/2026 non innova sostanzialmente, per il profilo qui rilevante, il regime del doloso occultamento: anche nella nuova formulazione dell'art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994, infatti, all'ordinaria decorrenza della prescrizione dal fatto dannoso continua ad affiancarsi la diversa fattispecie dell'occultamento doloso, in presenza del quale la

prescrizione decorre dalla scoperta del danno, ora con l'espressa precisazione che l'occultamento deve realizzarsi mediante condotta attiva o violazione di obblighi di comunicazione.

Anche a voler esaminare la censura nel merito, essa sarebbe, quindi, manifestamente infondata. Nella vicenda in esame non ricorre, infatti, una mera tardiva conoscenza, da parte dell'Amministrazione, di un danno già obiettivamente conoscibile, ma un doloso occultamento realizzato mediante condotte positive di *immutatio veri*.

Assumono, al riguardo, rilievo determinante le autocertificazioni e le dichiarazioni che accompagnarono le rendicontazioni del finanziamento, mediante le quali venne rappresentata all'amministrazione finanziatrice una realtà non corrispondente a quella effettiva circa la natura, la novità e le caratteristiche del bene oggetto dell'investimento. La circostanza è tanto più significativa in quanto il nucleo dell'illecito non risiede nella mera variazione del progetto, che fu comunicata, ma nell'aver rappresentato come rispondente alle condizioni di ammissibilità un bene che, nella sua realtà materiale, derivava da un macchinario usato sottoposto a *revamping*, mentre entrambe tali categorie erano espressamente escluse dal bando.

Occorre, ancora una volta, distinguere, dunque, l'oggetto della comunicazione dall'oggetto dell'occultamento: la prima riguardava la variazione della tipologia dell'investimento; il secondo concerneva le reali caratteristiche del bene concretamente acquistato, trasformato e rendicontato e, quindi, il presupposto stesso della sua finanziabilità.

La comunicazione della variazione progettuale non esclude, pertanto, l'occultamento doloso. Al contrario, le dichiarazioni non veritiere contenute nelle autocertificazioni e nella documentazione di rendicontazione integrano precisamente quella condotta attiva di dissimulazione della realtà alla quale anche la nuova formulazione dell'art. 1, comma 2, della legge n. 20/1994 attribuisce rilevanza ai fini del differimento della decorrenza della prescrizione.

Passando al merito della controversia, l'appello è da respingersi, alla stregua delle considerazioni che seguono.

In via generale, è a dirsi come le diverse censure formulate dall'appellante convergano, in larga misura, nell'assunto secondo cui la modifica del progetto sarebbe stata conosciuta e autorizzata da Sviluppumbria e che Bartoli, privo di specifiche competenze tecniche, avrebbe fatto legittimo affidamento sull'operato dei professionisti incaricati e, in particolare, del direttore tecnico (ing. Moriondo).

Tali circostanze non risultano, tuttavia, idonee a sovvertire l'accertamento di responsabilità compiuto dal primo giudice: assume rilievo, nel complessivo quadro probatorio, anche la sentenza successivamente pronunciata dal Tribunale di Terni; essa, essendo stata impugnata, non è irrevocabile e non esplica, pertanto, alcuna efficacia vincolante nel presente processo, ma la stessa può, nondimeno, essere acquisita e valutata quale documento sopravvenuto, unitamente agli altri elementi probatori ritualmente acquisiti, ferma restando l'autonomia dell'accertamento demandato al giudice contabile.

Proprio sotto tale profilo, la ricostruzione operata dal giudice penale presenta significativi elementi di convergenza con quella già posta a fondamento della sentenza appellata, in particolare con riferimento alla natura del macchinario, alle modalità della sua acquisizione e trasformazione e alla disciplina dettata dal bando regionale.

Ciò detto, il primo motivo di gravame è infondato. L'appellante sostiene che la Procura regionale non avrebbe adeguatamente preso in considerazione le deduzioni formulate a seguito dell'invito a dedurre e che la sentenza impugnata avrebbe omesso di pronunciarsi sulla relativa eccezione: la censura non può essere condivisa.

L'obbligo del pubblico ministero contabile di valutare le deduzioni dell'invitato non comporta la necessità che l'atto di citazione contenga una confutazione analitica di ciascuna argomentazione difensiva. È sufficiente che dall'atto risulti che le deduzioni siano state esaminate e che l'esercizio dell'azione costituisca l'esito consapevole della fase preprocessuale.

Nel caso in esame, la citazione dava conto delle deduzioni difensive e dell'audizione dell'interessato e conteneva una ricostruzione e una valutazione dei fatti incompatibili con la loro condivisione. Come osservato dalla Procura generale, l'atto aveva, altresì, espressamente affrontato taluni argomenti difensivi, spiegando le ragioni per le quali non erano ritenuti idonei ad escludere la responsabilità.

Non risulta, pertanto, alcuna lesione del diritto di difesa, né

alcuna indeterminatezza della contestazione, avendo l'interessato potuto svolgere compiutamente le proprie difese tanto in primo grado quanto nel presente giudizio.

Il secondo e il quarto motivo, suscettibili di esame congiunto in ragione della loro stretta connessione, sono parimenti infondati. Non è controverso che il progetto originario concernesse una pressa per idroformatura e che esso sia stato successivamente modificato prevedendo una linea tubificatrice destinata alla lavorazione del titanio: la stessa ricostruzione difensiva riferisce che, a fronte delle difficoltà di realizzare il nuovo macchinario nei tempi previsti, venne individuato un macchinario preesistente, il cui basamento sarebbe stato utilizzato e trasformato attraverso un processo di *revamping*.

La difesa attribuisce rilievo decisivo alla circostanza che la variazione del programma fosse stata comunicata e successivamente autorizzata da Sviluppumbria. Il dato, anche a volerlo ritenere integralmente provato, non produce, tuttavia, la conseguenza prospettata dall'appellante; occorre, infatti, mantenere nettamente distinta la variazione dell'oggetto del progetto dall'ammissibilità delle spese sostenute per realizzare il progetto modificato.

Il bando consentiva, a determinate condizioni, modificazioni del programma di investimento, ma continuava ad assoggettare le relative spese alle condizioni generali di ammissibilità stabilite dalla *lex specialis*. Ed è decisivo rilevare che l'art. 7 del bando regionale includeva espressamente fra le spese non ammissibili «*quelle relative* […] *ai beni usati*» e quelle concernenti «*beni oggetto di revamping*».

Si tratta di due autonome e testuali cause di esclusione. L'autorizzazione alla sostituzione della pressa con una linea tubificatrice non poteva, quindi, trasformarsi in un'autorizzazione all'utilizzazione di categorie di beni che la disciplina del finanziamento escludeva espressamente dall'agevolazione, né la conoscenza della variazione progettuale equivale alla conoscenza e all'approvazione delle concrete modalità attraverso le quali il beneficiario avrebbe realizzato il nuovo macchinario, tanto meno quando queste ricadevano in categorie espressamente escluse dal bando. È proprio su questo profilo che la sopravvenuta sentenza n. 789/2025 del Tribunale penale di Terni assume significativa valenza corroborativa.

Il giudice penale ha ricostruito il contenuto del bando, evidenziando che fra le spese non ammissibili figuravano i beni usati e i beni oggetto di *revamping*, e ha correlato tale disciplina alle caratteristiche del macchinario concretamente acquisito e rendicontato. La ricostruzione presenta piena coerenza con il dato testuale della disciplina regionale; ne deriva che non assume efficacia scriminante la circostanza che Sviluppumbria avesse autorizzato la modifica del progetto: ciò che era stato autorizzato era il passaggio dalla pressa per idroformatura alla linea tubificatrice, non era stato autorizzato — né avrebbe potuto esserlo in deroga al bando — l'acquisto di un bene usato o la realizzazione dell'investimento mediante *revamping* di un macchinario preesistente.

La variazione autorizzata e la non ammissibilità delle concrete modalità di realizzazione dell'investimento operano, pertanto, su piani

distinti.

Non è decisiva neppure la censura concernente la possibilità tecnica che il macchinario, dopo le necessarie modificazioni, fosse idoneo alla produzione di tubi in titanio. L'appellante attribuisce rilievo alla risposta resa da Sviluppumbria nell'ambito dell'istruttoria disposta dal primo giudice, dalla quale emergerebbe che i funzionari dell'Ente non disponevano delle competenze tecniche necessarie per stabilire se la tubificatrice potesse essere resa idonea alla lavorazione del titanio.

La circostanza non interferisce con il nucleo essenziale della responsabilità. Una volta accertato che il finanziamento non consentiva l'acquisto di beni usati né di beni oggetto di *revamping*, diviene secondario stabilire se, attraverso ulteriori lavorazioni, il macchinario preesistente potesse essere tecnicamente trasformato in un impianto idoneo alla produzione programmata: l'ammissibilità della spesa non dipendeva esclusivamente dal conseguimento del risultato produttivo finale, ma anche dalla natura del bene e dalle modalità dell'investimento finanziato.

L'autorizzazione della variazione non eliminava le condizioni poste dal bando e l'eventuale funzionalità conseguita attraverso il *revamping* non poteva rendere finanziabile ciò che la *lex specialis* espressamente escludeva.

Anche il terzo motivo è infondato. L'appellante deduce di essere privo di specifiche competenze tecniche e di essersi affidato al direttore tecnico Moriondo e agli altri professionisti coinvolti nella realizzazione

dell'investimento.

Tale circostanza non vale ad escludere l'elemento soggettivo accertato dal primo giudice. La questione controversa non concerne, infatti, una scelta esclusivamente ingegneristica, rispetto alla quale l'assenza di specifiche competenze dell'amministratore avrebbe potuto assumere rilievo, bensì la natura usata del bene, il ricorso al *revamping*, le modalità della sua acquisizione e la rappresentazione delle relative caratteristiche ai fini dell'ottenimento e della conservazione del finanziamento pubblico: si tratta di circostanze che investono direttamente la sfera propria dell'amministratore e legale rappresentante della società beneficiaria e che non possono essere integralmente trasferite sul tecnico incaricato della progettazione.

Anche sotto tale profilo la motivazione della sentenza penale, pur priva di efficacia vincolante, offre significativi elementi di conferma. Il Tribunale di Terni ha ricostruito la provenienza del macchinario e la sequenza delle operazioni negoziali, documentali e di fatturazione, ponendole in relazione con la rappresentazione del bene quale rispondente ai requisiti necessari per ottenere il finanziamento.

Tale complesso di circostanze non è compatibile con la prospettazione di un amministratore rimasto estraneo alle caratteristiche essenziali dell'operazione e inconsapevole della provenienza e delle modalità di realizzazione del bene. Particolarmente significativa è la circostanza che la stessa ricostruzione difensiva faccia riferimento all'individuazione di un macchinario preesistente da trasformare mediante *revamping*.

Non si verte, dunque, in presenza di un difetto tecnico occulto o di una caratteristica conoscibile esclusivamente da uno specialista, ma della stessa struttura economica e materiale dell'operazione finanziata. L'assenza di competenze ingegneristiche dell'amministratore non elide, pertanto, la consapevolezza degli elementi fattuali dell'operazione né la loro rappresentazione all'amministrazione finanziatrice.

La sentenza impugnata va conseguentemente confermata anche quanto all'imputazione soggettiva a titolo di dolo.

È parimenti infondata la richiesta di estensione del contraddittorio nei confronti di Marco Moriondo.

In disparte che l'art. 83, primo comma, c.g.c. non consente al giudice alcuna integrazione del contraddittorio *iussu iudicis*, potendo solo eventualmente attribuire causalmente in parte il danno a soggetti non convenuti (e solo in caso di responsabilità parziaria per colpa grave), nella specie la doglianza sembra più concretarsi in una deduzione difensiva assolutoria (c.d. *laudatio auctoris* che determina il c.d. litisconsorzio alternativo (e non necessario), tale da non tradursi nel denunziato vizio processuale della sentenza, attenendo la questione al merito della responsabilità o meno degli appellanti per l'illecito contestato.

Nel caso concreto, peraltro, l'affidamento al tecnico non possiede carattere esimente per le ragioni già esposte: l'addebito non si fonda sull'erroneità di una complessa scelta ingegneristica, bensì sulla consapevole partecipazione ad un'operazione avente ad oggetto un

bene usato sottoposto a *revamping*, categorie espressamente escluse dal finanziamento, e sulle modalità attraverso le quali il bene venne rappresentato in sede di rendicontazione.

Deve, ora, essere autonomamente esaminata l'incidenza della confisca disposta dal Tribunale di Terni. La sentenza penale ha disposto, infatti, nei confronti del Bartoli, ai sensi degli artt. 322-*ter* e 640-*quater* c.p., la confisca delle somme o dei beni corrispondenti al profitto dell'illecito per l'importo di euro 190.312,50, prevedendo, in caso di indisponibilità del profitto diretto, la confisca per equivalente.

Il danno patrimoniale riconosciuto nel presente giudizio ammonta invece ad euro 205.398,81. La questione concerne, pertanto, il rapporto tra la misura ablatoria penale e il risarcimento del danno erariale derivanti da una vicenda economicamente almeno in parte coincidente.

Sul tema è recentemente intervenuta, com'è noto, la Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza 5 febbraio 2026, Florio e Bassignana c. Italia, ricorsi nn. 34324/15 e 65192/16. La Corte di Strasburgo ha esaminato proprio l'effetto combinato di una confisca penale del profitto dell'illecito e di una condanna pronunciata dalla Corte dei conti al risarcimento del danno derivante dal medesimo fatto.

La Corte europea non ha affermato un'incompatibilità astratta fra confisca e risarcimento, né ha escluso che le due misure possano coesistere. Ha, invece, rilevato che la confisca considerata in quel giudizio non perseguiva esclusivamente una finalità punitiva, ma era diretta anche a ripristinare la situazione patrimoniale precedente

all'illecito mediante la sottrazione del profitto conseguito dal responsabile.

In tale situazione, il cumulo integrale della confisca e dell'obbligo risarcitorio richiede una verifica del complessivo effetto patrimoniale prodotto sul soggetto interessato. Secondo la Corte EDU, le autorità nazionali avrebbero dovuto esaminare l'effetto combinato delle due misure e verificare se le rispettive finalità potessero essere raggiunte attraverso strumenti meno onerosi rispetto al loro integrale cumulo. Il parametro utilizzato è quello dell'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU, sotto il profilo del necessario rapporto di proporzionalità tra l'interferenza patrimoniale e lo scopo perseguito.

La Corte ha, quindi, ravvisato la violazione convenzionale non nella mera coesistenza formale dei due titoli, bensì nell'imposizione di un sacrificio patrimoniale complessivamente eccedente quanto necessario per realizzare le finalità perseguite. I principi enunciati dalla Corte europea sono stati espressamente recepiti, recentemente, anche da questa Corte (*amplius,* Sez. II App., n. 128/2026), ove si è affermato che, in presenza di una confisca avente ad oggetto il profitto del reato, occorre evitare che il cumulo con il risarcimento del medesimo pregiudizio patrimoniale determini una duplicazione dell'ablazione economica.

La pronuncia ha, tuttavia, chiarito un punto particolarmente rilevante anche nel presente giudizio: il danno provocato all'amministrazione può essere superiore al prezzo o al profitto ricavato dall'autore dell'illecito. In tal caso, resta pienamente

ammissibile la condanna contabile per la parte di danno eccedente l'importo oggetto della confisca.

Ciò che deve essere impedito è la duplicazione per la sola componente economicamente coincidente. La Sezione ha, altresì, precisato che tale problema riguarda le poste di danno aventi natura patrimoniale e comparabile con il profitto confiscato, non potendosi automaticamente estendere il principio a componenti di danno aventi natura differente.

Gli illustrati principi sono senz'altro condivisi dal Collegio, ma non comportano, nella presente fattispecie, la riduzione della condanna pronunciata in primo grado. Sussiste certamente una significativa prossimità economico-causale fra il danno erariale, costituito dalla quota di finanziamento indebitamente percepita e non restituita, pari a euro 205.398,81, e il profitto dell'illecito penale assoggettato a confisca nei confronti di Bartoli per euro 190.312,50. Non può, tuttavia, procedersi alla mera operazione aritmetica consistente nel sottrarre euro 190.312,50 dall'importo della condanna erariale.

Ciò in quanto la sentenza del Tribunale di Terni è stata appellata e la confisca non è, pertanto, definitiva, come confermato anche dall'appellante in udienza. Manca, allo stato, dunque, una stabile ablazione patrimoniale sulla quale fondare la decurtazione.

La fattispecie sottoposta alla Corte EDU aveva riguardo agli effetti patrimoniali *concretamente* determinatisi in conseguenza della sovrapposizione delle misure, e non all'*anticipata* neutralizzazione di una statuizione risarcitoria in ragione di una misura ablatoria ancora

suscettibile di essere rimossa o modificata.

La pronuncia di una confisca con sentenza penale ancora impugnabile non dimostra, pertanto, che il patrimonio dell'appellante abbia già subito in via definitiva quella duplicazione patrimoniale che il principio di proporzionalità convenzionale impone di evitare. Deve, inoltre, essere mantenuta ferma la distinzione concettuale fra profitto confiscabile e danno erariale risarcibile.

Le due grandezze possono coincidere, ma tale coincidenza non è necessaria, né può essere presunta. Come chiarito dal precedente innanzi evocato, un illecito può provocare all'amministrazione un danno superiore al profitto conseguito dal suo autore, sicché il principio elaborato dalla Corte EDU non comporta alcuna rinuncia alla piena reintegrazione del pregiudizio effettivamente sofferto dalle finanze pubbliche.

Nel presente giudizio, pertanto, la confisca disposta dal Tribunale di Terni non incide né sull'accertamento del danno storico, che rimane pari ad euro 205.398,81, né, allo stato, sul *quantum* della condanna.

Ciò non significa, tuttavia, che i due titoli possano in futuro essere eseguiti cumulativamente senza limiti. I principi derivanti dall'art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU impongono che, qualora la confisca divenga definitiva e trovi effettiva esecuzione, sia verificata la coincidenza fra le utilità concretamente acquisite in sede penale e le poste patrimoniali oggetto della condanna erariale.

Per la parte effettivamente coincidente dovrà essere evitata una

seconda ablazione della medesima utilità economica. La soluzione consente di contemperare il principio dell'integralità del risarcimento del danno erariale con quello della proporzionalità dell'ablazione patrimoniale affermato dalla Corte EDU.

Non sussistono, quindi, i presupposti per ridurre sin d'ora la condanna da euro 205.398,81 a euro 15.086,31, poiché una simile operazione presupporrebbe che la confisca di euro 190.312,50 fosse divenuta definitiva, avesse trovato effettiva esecuzione e fosse stata accertata la piena coincidenza economico-causale fra l'utilità confiscata e la componente patrimoniale del danno erariale.

Deve, invece, essere affermato sin d'ora il principio per cui, ove tali condizioni successivamente si realizzino, l'esecuzione dei due titoli dovrà essere coordinata in maniera tale da impedire, per la componente effettivamente coincidente, una duplicazione satisfattiva o ablatoria. La sopravvenuta sentenza penale non determina, pertanto, neppure sotto tale profilo, l'accoglimento parziale dell'appello.

Infine, la domanda subordinata di esercizio del potere riduttivo deve essere respinta.

La natura dolosa della condotta, le modalità complessive dell'operazione e la consapevole rappresentazione all'Amministrazione di circostanze non corrispondenti alla realtà escludono l'applicabilità delle disposizioni invocate dalla difesa con riferimento alla riduzione dell'addebito prevista dalla sopravvenuta legge n. 1/2026 per le fattispecie non dolose. Né assume valore esimente o riduttivo l'affidamento riposto nei tecnici.

Come già rilevato, gli elementi sui quali si fonda la responsabilità non attengono esclusivamente alle caratteristiche ingegneristiche del macchinario, ma alla provenienza del bene, al suo carattere usato, al ricorso al *revamping* e alle modalità attraverso le quali tali circostanze sono state rappresentate in sede di rendicontazione del finanziamento.

Conclusivamente, l'appello deve essere integralmente rigettato e la sentenza impugnata confermata. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello iscritto al n. **61325** del ruolo generale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, lo rigetta, condannando l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in euro 192,00 (centonovantadue/00).

Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2026.

L'ESTENSORE — IL PRESIDENTE

Aurelio Laino — Enrico Torri

Firmato digitalmente — *Firmato digitalmente*

Depositato in Segreteria il 11/11/2026

IL DIRIGENTE

Massimo Biagi

Firmato digitalmente